



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante *“Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*;
- VISTO l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi *“Polizia di Stato – Fiamme Oro”*;
- VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di Finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato”* e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;
- VISTO l'art. 636, rubricato *"Obiettori di coscienza"*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante *"Codice dell'ordinamento militare"*;
- VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante *"Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante *"Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro"*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante *"Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2006, n. 246"*;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"*;
- VISTO l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, che recita *"Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni"*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"* (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto che *“le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- CONSIDERATA la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l’attività agonistica nell’anno in corso;
- A T T E S A la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di n. 31 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di **31 atleti** da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del presente bando.
3. I 31 posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **1500 metri** - Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice FIDAL-008);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **atletica leggera**, specialità **maratona** - Federazione Italiana di Atletica Leggera (Codice FIDAL-009);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **canoa**, specialità **canoa canadese**, categoria **senior**, distanza **200 metri** - Federazione Italiana Canoa Kayak (Codice FICK-001);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **canoa**, specialità **canoa kayak**, distanza **200 metri** - Federazione Italiana Canoa Kayak (Codice FICK-002);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **canottaggio**, specialità **“doppio”**, categoria **senior** - Federazione Italiana Canottaggio (Codice FIC-004);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **ciclismo su pista**, specialità **inseguimento individuale** - Federazione Ciclistica Italiana (Codice FCI-005);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **ginnastica artistica**, specialità **all around** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice FGI-002);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **ginnastica artistica**, specialità **sbarra** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice FGI-003);

N.2 atleti, di sesso **femminile**, disciplina **ginnastica artistica** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice FGI-001);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **ginnastica ritmica** - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice FGI-004);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **judo**, categoria **48 kg** - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice FIJLKAM-009);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **judo**, categoria **73 kg** - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice FIJLKAM-010);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **judo**, categoria **81 kg** - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice FIJLKAM-011);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **karate**, specialità **kumite**, categoria **-68 kg** - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Codice FIJLKAM-012);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **motociclismo**, specialità **velocità – motomondiale** - Federazione Motociclistica Italiana (Codice FMI-003);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **nuoto**, specialità **staffetta 4x100 mt. stile libero – 100 mt. stile libero** - Federazione Italiana Nuoto (Codice FIN-018);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto**, specialità **800 mt. stile libero – 1500 mt. stile libero** - Federazione Italiana Nuoto (Codice FIN-017);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto in acque libere**, distanza **5 km** - Federazione Italiana Nuoto (Codice FIN-016);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **nuoto in acque libere**, distanza **10 km** - Federazione Italiana Nuoto (Codice FIN-015);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **pallanuoto femminile**, ruolo **attaccante** - Federazione Italiana Nuoto (Codice FIN-019);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **pentathlon moderno** - Federazione Italiana Pentathlon Moderno (Codice FIPM-003);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **pugilato**, categoria **69 kg** - Federazione Pugilistica Italiana (Codice FPI-005);

N.1 atleta, di sesso **maschile**, disciplina **rugby a 15**, ruolo **trequarti ala nr. 11-14** - Federazione Italiana Rugby (Codice FIR-016);

N.3 atleti, di sesso **femminile**, disciplina **pattinaggio su ghiaccio**, specialità **short track**, distanze **mt. 500 – mt. 1000 – mt. 1500 – mt. 3000 a staffetta** - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice FISG-007);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **snowboard**, specialità **slalom gigante parallelo** - Federazione Italiana Sport Invernali (Codice FISI-008);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **sollevamento pesi**, categoria **Kg 64** - Federazione Italiana Pesistica (Codice FIPE-002);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **tennis tavolo**, specialità **singolare femminile – doppio femminile** - Federazione Italiana Tennistavolo (Codice FITET-001);

N.1 atleta, di sesso **femminile**, disciplina **tiro a segno**, specialità **carabina sportiva 3 posizioni 50 mt.** - CS3P - Unione Italiana Tiro a Segno (Codice UITS-002);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l'Amministrazione può assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente comma 3.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 35° anno di età;
 - d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
 - e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
 - f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 7 del presente bando;
 - g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 393/2003;
 - h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello dell'età.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualità morali e quelli dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione provvede, altresì, ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett. f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".
7. L'esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "Concorso pubblico").

A quest'ultima procedura informatica, il candidato può accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che deve previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

b) CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.

Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all'indirizzo: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie>, sul proprio pc e dotarsi di lettore di *smart card* del tipo "contactless reader".

2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o *corporate* una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (*All.1*), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all'indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it.
4. I candidati devono inoltrare all'indirizzo PEC dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della domanda:
 - l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata (*All.2*), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 7, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresì, indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti "atleta di interesse nazionale". Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale;
 - la certificazione attestante il possesso dei titoli indicati al successivo art. 7, comma 2, lett. a), b) e c).
La suddetta documentazione, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*All.4*), deve pervenire con le modalità ed entro i termini sopraindicati, a pena del mancato riconoscimento del titolo.
5. Qualora il candidato voglia modificare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
6. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella domanda:
 - a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
 - f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
 - h) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
 - i) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
 - j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del citato d.P.R. n. 3/1957, o sospeso cautelativamente dal servizio, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
 - k) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'articolo 5, comma 4, del d.P.R., n. 487/1994, ove compatibili, nonché all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
 - l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale si concorre;
 - m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000;
 - n) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 7.
7. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it.
8. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/specialità scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento.
9. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all'esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10. L'Amministrazione non è responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.

Art. 4

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - a) accertamenti psico-fisici;
 - b) accertamenti attitudinali;
 - c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore e composta dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Direzione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 6

Accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale

1. I candidati sono convocati per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

“Concorsi ed esami” del 21 gennaio 2020. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestate dalle Federazioni Sportive competenti, conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati devono altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti psico-fisici:
 - a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (**All.3**), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato può produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
 - b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
 - c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 - esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 - creatininemia;
 - 4 - gamma GT;
 - 5 - glicemia;
 - 6 - GOT (AST);
 - 7 - GPT (ALT);
 - 8 - HbsAg;
 - 9 - Anti HbsAg;
 - 10 - Anti Hbc;
 - 11 - Anti HCV;
 - 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione composta da un Primo Dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di Stato, con qualifica di medico principale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. La Commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
6. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a Primo Dirigente Tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.
8. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneità del candidato.
9. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 7

Titoli valutabili

1. La Commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive **nazionali**, acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
 - a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: **fino a punti 30.**
 - b) Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: **fino a punti 25.**
 - c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: **fino a punti 20.**
 - d) Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: **fino a punti 15.**
 - e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): **fino a punti 12.**
 - f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 12.**
 - g) Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: **fino a punti 10.**
 - h) Componente la squadra nazionale assoluta – convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 10.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) Componente la squadra nazionale di categoria – convocato per competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: **fino a punti 8.**
 - j) Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 10.**
 - k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: **fino a punti 8.**
 - l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie “**TOP 12**” (già “Eccellenza”) o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: **fino a punti 10.**
 - m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: **fino a punti 6.**
2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
- a) 1. diploma di laurea: **punti 2;**
2. corso di specializzazione post-laurea: **punti 0,5;**
3. abilitazione all'esercizio della professione: **punti 0,5;**
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: **punti 1;**
 - c) attestato di tecnico specialista sportivo: **punti 1.**
- I punteggi previsti alla lett. a) punto 1 ed alla lett. b) non sono cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente articolo 7 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 8

Produzione dei titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire all'Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della convocazione per i previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso di quei titoli, ove compatibili, oppure la dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000, come da facsimile (**All.4**), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 devono essere trasmesse via PEC all'indirizzo dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

Art. 9

Graduatorie

1. La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.

Art. 10

Pubblicazione graduatorie

1. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto è approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli stessi provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.

Art. 11

Nomina vincitori

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 13

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato – ai seguenti indirizzi PEC:

- dipps.333b.31ffoo2019@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale od ai lavori della Commissione esaminatrice;
- dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
- dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 14

Provvedimenti di autotutela

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

rinvviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”.

Art. 15

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami”, ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami”.
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 28 NOV. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

f. Gabrielli